

Associazione Banda Musicale Nurrese

Cossu-Brunetti

Via G.Schinardi 2 09059 Nurri

Verbale di assemblea.

Addì 10/02/2023 alle ore 18, presso la sede sociale, si è regolarmente riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Banda musicale Nurrese "Cossu-Brunetti" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Modifiche Statutarie per adeguare lo statuto ai fini di iscrizione al RUNTS.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare il presidente Christian Carrus da lettura del nuovo Statuto e mette ai voti.

L'assemblea approva all'unanimità e dà mandato al presidente per la registrazione dell'atto

ai sensi dell'art 82 del CTS comma 3 **"Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro"**

Alle ore 19 la riunione viene sciolta.

Nurri 10/02/2023

il presidente Christian Carrus

Christian Carrus

Direzione Provinciale Di Nuoro
Ufficio Territoriale Di Lanusei
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale
Antonella Falchi

Firma su delega del Direttore Provinciale Domenico D'Antico

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI

Registrato il 24 FEB 2023
Al N° 67 Serie 3
Esatti € ESENTE



**ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE
NURRESE "Cossu-Brunetti"**
Via G. Schinardi 2 09059 Nurri (SU)

STATUTO

**ART.1
(Denominazione, sede e durata)**

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata: Banda Musicale Nurrese "Cossu-Brunetti", associazione non riconosciuta, con sede nel Comune di Nurri (SU) via Giovanni Schinardi n. 2 ai sensi del codice Civile e decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017
in seguito denominato codice del Terzo settore per brevità CTS
2. La sua durata è illimitata.
3. La denominazione dell'associazione potrà essere integrata dalla locuzione "associazione di promozione sociale" APS solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Banda Musicale Nurrese Cossu-Brunetti associazione di promozione sociale in sigla denominata Banda Musicale Nurrese Cossu-Brunetti APS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS, l'associazione utilizzerà l'indicazione di "associazione di promozione sociale o l'acronimo APS "negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**ART. 2
(Finalità)**

1. L'Associazione è una banda musicale e viene costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di Terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati come previsto dagli art 4, 5 e 35 del CTS.
2. L'associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale.

**ART. 3
(Attività di interesse generale)**

1. Le attività di interesse generale che questa associazione si propone di svolgere sono ricomprese tra le seguenti azioni di interesse generale di cui all' art 5 comma 1 del



CTS alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività artistiche, culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.
- l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:

- la promozione e diffusione di attività culturali, musicali ed educative nel rispetto delle pari opportunità e tutela degli interessi artistici, morali e culturali.
- Promozione e diffusione della cultura musicale,
- Sviluppo dell'associazionismo ed il volontariato musicale.
- Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica di strumenti bandistici e più in generale di tutti gli strumenti musicali, attività che saranno svolte sempre in un'ottica di educazione allo sviluppo dei ragazzi per realizzare percorsi di integrazione e confronto tra culture regionali, nazionali ed europee, per portare avanti una cultura della pace della solidarietà in ambito della socialità artistica, culturale e musicale.
- Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati ed associazioni che ne richiedono la presenza stessa.
- Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di concerti, manifestazioni, raduni e rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali
- Incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri.
- Organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei soci.
- Realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei.
- Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili.
- Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento di obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
- L'associazione può svolgere ai sensi dell'art 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività principali.

2. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei



principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art 7 del CTS.

ART. 4 (Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali condividendone le finalità intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. In base all' Art 23 CTS L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione il consiglio direttivo deve, entro 60 gg, darne motivazione scritta e comunicarla all'interessato, il quale può proporre ricorso all'assemblea entro 60gg dalla comunicazione di diniego. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità. La domanda dell'associato minore di età dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
5. Ci sono tre categorie di soci:
 - Ordinari, coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall'assemblea;
 - Sostenitori, coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - Benemeriti, persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annualmente e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno

dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

5. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
6. L'associazione può, in caso di particolare necessità, ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di postazioni di Lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Ai sensi dell'art 36 del CTS il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari od al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6 **(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
 - c) Per morte.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r.
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 **(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente.
 - L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all' art.30 del CTS

- L'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all' art.31 del CTS
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta all'anno
- Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo

Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea viene convocata mediante:

- a) avviso scritto da inviare con Lettera semplice (o raccomandata a.r.) ed e-mail o altro mezzo idoneo agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei Lavori;
- b) avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima.

1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, il trasferimento della sede legale. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell'assemblea)

1. L'assemblea deve:

- Discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare il bilancio sociale predisposto dal consiglio direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- determinare il numero, eleggere e revocare il presidente ed i membri del consiglio direttivo

- 
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal direttivo.
 - Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art 30 del CTS
 - Eleggere e revocare i componenti dell'organo di revisione ai sensi dell'art 31 del CTS
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art 28 del CTS e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - Approvare eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione
 - Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.

ART. 10 **(Validità assemblee)**

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 11 **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio sociale.
6. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
 - a) il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
 - b) il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
 - c) il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

ART. 13
(Presidente)

1. Il presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - Firmare gli atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi
 - Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
 - Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 7 giorni alla ratifica del consiglio direttivo

La carica di presidente si perde per dimissioni volontarie, revoca da parte

Dell'assemblea ordinaria, perdita della qualità di associato.

ART. 14
(Il Vice Presidente)

1. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento

ART. 15
(Segretario)

1. Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente

ART. 16.
(l'organo di controllo)

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art 30 del CTS, l'assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di buona amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
4. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro.
6. L'assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.17
Il revisore legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire



il carattere monocratico o collegiale dell'organo ed il numero dei suoi componenti. L'Assemblea dei soci in ogni caso elegge l'Organo di Revisione dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Art.18

Risorse economiche e Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come prevede il comma 1 del art 8 del CTS.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea ed approvata in sede di bilancio dell'assemblea ordinaria;
- Eredità, donazioni e legati
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali ai sensi degli art 6 e 7 del CTS

Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del CTS

2. L'associazione è tenuta per almeno 3 anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti dall'eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. Il Patrimonio sociale è costituito da:
 - Beni immobili e mobili
 - Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
 - Donazioni, lasciti o successioni
 - Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
4. Ai sensi del comma 2 dell'art 8 del CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.
4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del



- 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 6. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 7. Ai sensi del comma 2 dell'art 8 del CTS e fatto divieto di distribuzione di utili
 8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART.20

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali ai sensi dell' art 15 del CTS

1. Libro degli associati
2. Registro dei volontari
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo qualora questo sia stato nominato
6. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione qualora questo sia stato nominato

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali in qualsiasi momento facendone domanda scritta al consiglio direttivo, il quale entro 7 giorni deve adempiere a tale richiesta.

ART.21

Pubblicità e Trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e, qualora eletto dell'Organo di controllo.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45 comma 1 del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore (con priorità ad Enti del terzo Settore con sede nel comune dell'associazione) o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art 9 del CTS.

ART. 23
(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e del Codice del Terzo Settore e alle loro eventuali variazioni.

Nurri li 14/02/2023

il Presidente Dott. Christian Carrus

